

Tribunale lavoro Monza sentenza n. 860 del 26 novembre 2024

Fatto

Un docente di scuola secondaria conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione chiedendo il pagamento di compensi per ulteriori ore di attività (124,35 ore) rispetto a quelle già retribuite (80 ore) nell'ambito di un incarico di gestione di un sito web, nonché il compenso per l'attività svolta quale vicepresidente di commissioni d'esame di Stato. L'amministrazione produceva in giudizio l'unico incarico scritto conferito, relativo alle sole 80 ore già pagate. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto comunicazione di tale documento e di aver svolto ulteriori ore di attività, producendo una propria rendicontazione. L'incarico di vicepresidente risultava documentato dai verbali d'esame.

Massima

In materia di rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, gli incarichi aggiuntivi conferiti al personale scolastico sono soggetti all'obbligo della forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che la Pubblica Amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, a pena di nullità. Ne deriva che il dipendente non può pretendere il pagamento di compensi per attività eccedenti rispetto a quelle previste nell'unico incarico scritto conferito e documentato, anche qualora abbia effettivamente svolto ulteriori prestazioni, in assenza di ulteriori atti scritti di conferimento dell'incarico. La circostanza che l'incarico scritto non sia stato comunicato al dipendente risulta neutra ai fini della validità dello stesso e non consente di superare il requisito della forma scritta per la prova di ulteriori incarichi. Il compenso è invece dovuto quando l'incarico risulti documentato e il relativo svolgimento non sia contestato dall'amministrazione.

Esito

Rigetto della domanda di pagamento delle ore aggiuntive per mancanza di incarico scritto. Accoglimento della domanda di pagamento del compenso per l'attività di vicepresidente di commissioni d'esame, risultante documentata. Condanna dell'amministrazione al pagamento di euro 79,80 e alle spese di lite.

Sentenza completa

N. R.G. 1441/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al N. 1441/2023 R.G. promossa da

Parte\_1 (C.F./P.I. C.F.\_1 ), rappresentato e

difeso dall'avv. PODAGRA LAURA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,

RICORRENTE

contro

Controparte\_1 (C.F./P.I. P.IVA\_1 ), in

persona del Ministro pro tempore, Controparte\_2

[...] , in persona del Direttore in carica, Controparte\_3

[...] (C.F. P.IVA\_2 ), in persona del Dirigente in carica, rappresentati e

difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'Avv. Francesco Serafino,

legalmente domiciliato presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro in

CP\_3 , Via Soderini n.24, Pec: Email\_1

RESISTENTE

Oggetto: Altre ipotesi

CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.

MOTIVAZIONE

1) Con ricorso depositato il 27.07.2023, Parte\_1 a convenuto

in giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, [...]

Controparte\_1 formulando le seguenti conclusioni:

"Nel merito:

1

- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, prof. Parte\_1 al pagamento di n. 124,35 ore per l'attività dal medesimo espletata nell'ambito dell'incarico di creazione e gestione del sito web dal medesimo svolto per gli anni 2020-2021 per un importo di € 2.176,12 o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso di causa, come da narrazione in fatto e motivi del ricorso e, per l'effetto,

- Condannare il CP\_1 resistente alla corresponsione di n. 124,35 ore per l'attività dal medesimo espletata nell'ambito dell'incarico di creazione e gestione del sito web dal medesimo svolto per gli anni 2020-202 per un importo di € 2.176,12 o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso di causa,

- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, prof. Parte\_1 al pagamento del compenso per l'attività dal medesimo svolta nell'anno 2021 in qualità di vicepresidente Commissione esami e per l'effetto

- Condannare l'amministrazione resistente a corrispondere il pagamento del compenso per l'attività dal medesimo svolta nell'anno 2021 in qualità di vicepresidente Commissione esami -

Con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;

-Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”

Contr

Si è costituito ritualmente in giudizio il eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. Alla prima udienza di comparizione delle parti la difesa del ricorrente deduceva che il ricorrente aveva preso visione per la prima volta dell' "attribuzione incarico Pt\_1

Contr

prodotto come doc. 1 dal solo con la costituzione avversaria e osservava che tale documento non era stato sottoscritto per accettazione dal docente e, a fronte delle

Contr

difese del circa l'assenza di un titolo comprovante l'incarico di Vicepresidente di Commissione per l'esame di stato anno 2021 presso l'Istituto Cartesio di Cinisello Balsamo, chiedeva di ordinare al DS dell' Istituto l'esibizione in giudizio dell'originale del verbale del 14.06.2021 – classi quinta D e quinta C prodotto in copia dal ricorrente senza sottoscrizioni come doc. 7.

Il Giudice visto l'art. 420 comma 5 c.p.c., ordinava al DS dell'Istituto Cartesio di Cinisello Balsamo l'esibizione in giudizio del documento richiesto.

Alla successiva udienza del 31.10.2024 la difesa del ricorrente chiedeva di essere autorizzata a produrre analisi forense che attestasse che la scansione del doc. 1

Contr

prodotto dal era avvenuta in data 13.05.2024 e chiedeva, inoltre, di ordinare al

Contr

di produrre mediante richiesta alla soc. Pt\_2 - che era la società che si occupava del servizio di registrazione dei file log dei documenti per l'inserimento a

protocollo - il file log collegato al doc. 1 al fine di accertare se questo fosse stato formato effettivamente nella data riportata dal documento cartaceo.

2

Queste richieste venivano rigettate in quanto tardive.

Contr

In data 4.11.2024 il produceva il documento oggetto dell'ordine di esibizione.

Da ultimo, all'udienza del 21.11.2024 la difesa del ricorrente, su richiesta del Giudice, precisava: 1) che il compenso per l'attività di vicepresidente della Commissione esami come determinata ai sensi dell'art. 3 co. 2 DM 24.05.2007 andava determinato nella misura del 10% del compenso per commissario interno e andava, così, calcolato: 399 + 10%; 2) che il ricorrente aveva già percepito euro 399 e che residuava l'importo di 39,90 euro; 3) che tale importo andava moltiplicato per 2 perché aveva svolto la funzione di vicepresidente per due classi ed era pari a un totale di 79,80 euro.

Alla stessa udienza le parti discutevano la causa e il Giudice leggeva il dispositivo della sentenza, con riserva di deposito della motivazione in giorni 60. ex art. 429 c.p.c..

2) Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.

Sono documentate e/o pacifiche le seguenti circostanze:

- il ricorrente è dipendente del CP\_1 resistente in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado presso l'Istituto "Cartesio" di Cinisello Balsamo;
- a seguito della convenzione tra Regione Lombardia e Controparte\_2 [...] per il sostegno al progetto "La Protezione civile incontra la scuola - la rete regionale dei Centri di Promozione della Protezione civile (CPPC) per il biennio 2020-2021 (l.r. 16/2004, art.4)" per la diffusione della cultura della protezione civile in tutte le scuole della CP\_2 (prot. n. 5857 del 23.03.2020), l' CP\_5 ha emanato l'avviso pubblico (prot. n. 7081 del 6.04.2020) per la selezione di un Istituto scolastico al quale affidare l'incarico della realizzazione e gestione del sito web dedicato ai Centri di Promozione della Protezione Civile;
- a seguito della presentazione del progetto da parte dell' Controparte\_6 di Cinisello

Balsamo, con il decreto CP\_5 n. 525 del 25.05.2020, veniva assegnato al suddetto Istituto l'incarico della realizzazione e gestione del sito web dedicato ai Centri di Promozione della Protezione Civile per il biennio 2020 – 2021;

- con e-mail datata 23.06.2022 il ricorrente trasmetteva all'CP\_6 "Cartesio" una "Dichiarazione di svolgimento attività aggiuntive docenti a-s- 2021/2022" nel quale indicava di aver svolto l'incarico di "Responsabile amministratore e progettista del sito web dei CPPC della CP\_2 per il biennio 20-22" per complessive 204,35 ore, di cui 80 pagate nell'anno 2021 e 124,35 ancora da pagare e alla quale allegava una rendicontazione delle ore totali (doc. 3, fasc. ric.);
- con e-mail datata 28.10.2022 la D.S. dell'Istituto lo informava che il sito dei CPPC era stato assegnato ad altra scuola e chiedeva al ricorrente di trasmettere le credenziali per l'accesso ai nuovi referenti;

3

- l'Istituto "Cartesio" aveva attribuito alla parte ricorrente l'incarico di referente gestione sito web dedicato ai Centri di Promozione della Protezione Civile per complessive 80 ore, corrispondenti a € 1857,8 lordi, somma che gli era stata Contr

corrisposta nell'agosto 2021 (all.1, fasc. - prot. 2003 del 3.07.2020);

- nell'anno 2021 il ricorrente aveva svolto anche l'incarico di Vicepresidente della Contr

Commissione esame di Stato (cfr. all. 7, fasc. ric. e verbale prodotto dal il 4.11.2024) il cui compenso non era stato pagato;

- con diffida trasmessa l'1.12.2022 il difensore del ricorrente chiedeva il pagamento del compenso svolto per l'incarico di Vicepresidente della Commissione esame di Stato del 2021 e il pagamento del residuo compenso per l'incarico di Responsabile amministratore e progettista del sito web dei CPPC della Lombardia per il biennio 2020-2022.

Ciò premesso, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento del compenso per ulteriori 124,35 ore per l'incarico di Responsabile amministratore e progettista del sito web dei CPPC della CP\_2 più

sopra dettagliato e del compenso per l'attività svolta dal docente in qualità di vicepresidente della Commissione esame di Stato per l'anno 2021, compensi richiesti più volte senza ottenere risposte.

La difesa del ricorrente ha dedotto alla prima udienza di comparizione delle parti che il prof. Pt\_1 aveva preso visione del documento di attribuzione dell'incarico

Contr

prodotto dal come doc. 1 solo con la costituzione del CP\_1 e che mai il documento gli era stato comunicato prima.

2.1.) Ciò posto, questo Giudice osserva, in primo luogo, che l'unico incarico scritto conferito al ricorrente come Responsabile amministratore e progettista del sito web dei CPPC della Lombardia per il biennio 2020-2021 è il documento prot. n. 2003 del 3.07.2020, prodotto come doc. 1 dal CP\_1 .

Non sono stati provati, invece, a mezzo documenti ulteriori incarichi per ore eccedenti rispetto alle 80 ore previste nell'incarico dell'8.07.2020, sicché ulteriori richieste di somme di denaro sono ingiustificate posto che per i contratti della Pubblica Amministrazione vi è l'obbligo della forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che la PA non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta.

La difesa del ricorrente all'udienza di prima comparizione ha dedotto che al

Contr

ricorrente non era mai stata comunicata la nomina prodotta dal come all. 1.

Ebbene, anche a darla per ammessa, tale circostanza risulta neutra ai fini della decisione, posto che, giova ribadirlo, ogni incarico della pubblica amministrazione richiede la forma scritta a pena di nullità.

4

Ne consegue che la domanda di condanna al pagamento di compensi per ore eccedenti n. 80 ore di attività previste non può essere accolta.

2.2) Deve essere accolta, invece, la domanda di condanna al pagamento ai sensi

Contr Contro

dell'art. 3 co. 2 del decreto del e del datato 24.05.2007 del compenso per l'attività svolta in qualità di "vicepresidente" delle due sotto- commissioni di esami di stato per l'a.s. 2020/2021 poiché detta nomina è documentata e non è contestato lo svolgimento dell'incarico.

Il quantum è quello previsto dalla tabella 1 – quadro A del D.M. sopra citato ed è determinato nella misura del 10% della somma di euro 399 + 10%, pari a 39,90 euro che va moltiplicata per due avendo svolto l'incarico in due sottocommissioni, per un totale di 79,80 euro.

3) Le spese di lite, da ultimo, sono liquidate tenendo conto di due circostanze. La

Contr

prima è quella che non ha provato di aver risposto alle diffide di messa in mora comunicando l'incarico di referente sito Web dei CPP prot. 2003 del 3.07.2000, sicché il ricorrente ha agito in giudizio anche in considerazione di tale silenzio. La

Contr

seconda è che il ha negato la corresponsione del compenso per Vicepresidente di commissioni per esame di Stato adducendo che il ricorrente non aveva prodotto alcuna documentazione valida, quando, invece, tale documentazione era in possesso dello stesso Istituto "Cartesio".

Contr

Ne consegue che , soccombente rispetto alla seconda domanda, è tenuto a rifondere le spese al ricorrente. Esse sono liquidate tenendo conto del valore del solo credito accertato come dovuto al ricorrente (rientrante nello scaglione 0,01-1.100) e dei parametri del DM 55/2014 e stante la semplicità della questione trattata vengono applicati valori inferiori ai medi.

Le spese sono poste in favore del procuratore antistatario.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:

1) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del prof. [...]

Parte\_1 del compenso per l'attività dal medesimo svolta nell'anno 2021 in qualità di vicepresidente di due sub-commissioni esami pari a 79,80 euro lordi, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;

2) rigetta per il resto;

3) condanna il Controparte\_1 alla refusione

delle spese di lite che liquida in euro 322,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

5

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Monza, 21/11/2024

Il Giudice

Dott.ssa E. Antenore

6